



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 06/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2022 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente		X
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere		X
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere		X
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Vice Presidente	X	
	Totale:	14	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 59 del 06/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2022 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.

Illustra il punto il Vice Sindaco.

L'intervento è integralmente registrato su supporto audio video depositato presso la Segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in vigore dal 23 settembre 2016;

RICHIAMATE le disposizioni del T.U.S.P. in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente:

- Costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);

DATO ATTO che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ove rilevino i seguenti presupposti:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

VISTO l'art. 24 del T.U.S.P. in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del T.U.S.P., la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 19.03.2015 verificandone successivamente i risultati in data 31.03.2016;

TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta, allo stato attuale, la necessità di alcun adeguamento;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n° 28 del 4 settembre 2018, ad oggetto "Revisione straordinaria partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rivarolo Canavese risultavano essere le seguenti:

1. SMAT Spa

La società presenta la seguente struttura:

La Società SMAT è di proprietà del comune per il 0,00022%.

Il comune ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 12.10.2005

E' società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia di Torino quale ATO3.

E' società strumentale degli enti proprietari.

In particolare la società si occupa di: Gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

2. CIAC Scrl

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIAC SCRL con una partecipazione pari al 4,42%.

Il CIAC svolge servizi di interesse generale in quanto realizza percorsi formativi volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Il consorzio realizza percorsi formativi di qualifica professionale e corsi obbligatori per legge a cui devono partecipare i lavoratori subordinati inquadrati con contratto di formazione e lavoro oppure di apprendistato.

Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di istruzione/formazione, attività di orientamento scolastico persegue finalità istituzionali dell'ente quali la formazione e la riqualificazione professionale per garantire l'effettività del diritto allo studio: può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società.

CONSIDERATO CHE la società SMAT S.p.A., con propria comunicazione prot. P/69840 del 07/10/2022 pervenuta al nostro prot. 17953 del 10/10/2022, comunicava, con riferimento alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2022 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016, che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 110/2022 depositata in Segreteria il 26 settembre 2022, ha invitato le pubbliche amministrazioni socie di SMAT ad inserire la Società SMAT e le sue partecipate nella revisione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

DATO ATTO, per completezza informativa, che il Comune di Rivarolo Canavese partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota dal 6,40%.

Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA.

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 16,40%.

Il C.I.S.S. 38 di Cuorgnè (a cui sono consorziati n. 36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la

prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

- Autorità d'Ambito Torinese ATO3 (ambito torinese) con una quota dello 0,39%.

Trattasi di un'associazione di 306 comuni, tutti ricompresi nella città metropolitana di Torino e la città metropolitana stessa, e rappresenta l'Ente di governo cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Ai sensi di legge, infatti, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni (art. 147, D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.) cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti in tale territorio.

RICHIAMATO il combinato disposto dagli artt. 20 – comma 1 – e 26 – comma 11 – del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con il quale viene stabilito che annualmente con decorrenza dall'anno 2018 e con riferimento alle società partecipate al 31 dicembre dell'anno precedente, le amministrazioni pubbliche effettuano una verifica periodica in riferimento al programma di razionalizzazione indicato nella deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

CONSTATATO che nell'atto di revisione straordinaria delle partecipate non erano previsti programmi di razionalizzazione in quanto venivano mantenute tutte le partecipate esistenti e veniva dato atto della messa in liquidazione della RIVAROLO FUTURA SRL;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bertot, Raimondo, Vittone, Ponchia, Bonome) su n. 14 consiglieri presenti e n. 9 votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PRENDERE ATTO**, per i motivi espressi in narrativa, che necessita provvedere ad una razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;
- 3) **DI APPROVARE** gli allegati alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- 4) **DI CONFERMARE**, pertanto, alla data del 31 dicembre 2021, le altre società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rivarolo Canavese risultanti dalla revisione straordinaria delle partecipate come definita dall'atto di Consiglio comunale n° 28 del 4 settembre 2018 e precisamente:

1. SMAT Spa

La società presenta la seguente struttura:

La Società SMAT è di proprietà del Comune per il 0,00022%.

Il Comune ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 12.10.2005.

E' società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia di Torino quale ATO3.

E' società strumentale degli enti proprietari.

In particolare la società si occupa di: Gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

2. CIAC Scrl

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CIAC SCRL con una partecipazione pari al 4,42%

Il CIAC svolge servizi di interesse generale in quanto realizza percorsi formativi volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Il consorzio realizza percorsi formativi di qualifica professionale.

Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di istruzione/formazione, attività di orientamento scolastico persegue finalità istituzionali dell'ente quali la formazione e la riqualificazione professionale per garantire l'effettività del diritto allo studio: può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società.

- 5) **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento si adempie agli obblighi previsti dal combinato disposto dagli artt. 20 – comma 1 – e 26 – comma 11 – del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- 6) **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Rivarolo Canavese.

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bertot, Raimondo, Vittone, Ponchia, Bonome) su n. 14 consiglieri presenti e n. 9 votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Del che si è redatto il presente verbale e in data 20/12/2022 viene sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente
Roberto BONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Aldo MAGGIO
